



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DELLA SINDACA

ORDINANZA N.

64

in data

31/05/2018

OGGETTO:

Obbligo di "osservazione sanitaria" di cane morsicatore a cura del proprietario per un periodo di 10 giorni.

La Sindaca

Vista la segnalazione di cane morsicatore, trasmessa con nota protocollo PG/2018/171687 del 23 maggio 2018, e pervenuta il giorno successivo tramite e-mail pec al numero 14733 di protocollo generale del Comune dall'Azienda Tutela Salute Sardegna – ASSL Cagliari, servizio Igiene e Sanità pubblica;

Vista la certificazione medica numero 10279 rilasciata dal Servizio di Pronto Soccorso dell'AOU - Ospedale Policlinico di Monserrato e datata 21 maggio 2018, dalla quale risulta che la signora Usai Angela, nata a Cagliari il 5 febbraio 1964, e residente a Sestu in località Riu Sa Canna c.s., è stata morsicata dal cane di proprietà riportando ferita lacero-contusa all'avambraccio sinistro;

Dato atto che l'animale risulta regolarmente anagrafato ed è di proprietà del marito convivente di Usai Angela, ovvero Atzei Stefano, nato a Terralba (CA) il 15 ottobre 1965, e che il cane autore dell'aggressione e della morsicatura si chiama Igor, è di razza dobermann, maschio, di taglia grande, di categoria da guardia, avente microchip numero 380260000251375;

Ravvisata la necessità di tenere il predetto cane in osservazione ai fini di una profilassi antirabbica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 numero 320, recante "Regolamento Polizia Veterinaria";

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 recante ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e ss.mm.ii.;

Ordina

ai signori Atzei Stefano e Usai Angela, sopra meglio generalizzati, di sottoporre il cane morsicatore di cui trattasi (microchip numero 380260000251375) al prescritto periodo di osservazione ed all'isolamento del sopra indicato animale per la durata di giorni 10 (dieci) e, precisamente sino al giorno 10 giugno 2018;

in modo particolare, i sopra indicati Atzei Stefano e Usai Angela dovranno:

- a) non allontanare per alcuna ragione l'animale dal domicilio sopra indicato;
- b) custodire l'animale in modo che non possa fuggire, mordere e venire a contatto con altri animali o persone;
- c) non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti;
- d) segnalare al Servizio Veterinario dell'ATS, ASSL Cagliari il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché l'eventuale fuga o morte (in questo caso mettere a disposizione la carcassa al Servizio Veterinario);
- e) mettere a disposizione l'animale al termine del periodo di osservazione per l'eventuale controllo veterinario.

Al termine del periodo di osservazione, i sopra menzionati Atzei e Usai dovranno provvedere affinché siano rispettate tassativamente le seguenti prescrizioni:

1. sia esercitata una custodia adeguata nei confronti del cane sopra meglio generalizzato, al fine di impedire allo stesso di causare situazioni di rischio e di pericolo per i passanti e gli altri animali, evitando peraltro condizioni di sofferenza o maltrattamento dell'animale;
2. il cane, quando non tenuto all'interno della proprietà, deve essere sempre munito di museruola e custodito dal proprietario o da persona responsabile in grado di gestirlo correttamente;
3. il cane, se condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, deve essere sempre trattenuto con apposito guinzaglio.

Demanda

al Comando Polizia Locale la notifica della presente Ordinanza agli interessati, al Servizio Veterinario dell'ATS - ASSL di Cagliari, e, unitamente alla Forza pubblica, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza

Avverte

- che in caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, si avvierà nei confronti dei soggetti in indirizzo, la procedura ai sensi dell'art. 650 (denuncia all'Autorità Giudiziaria- Procura della Repubblica di Cagliari) per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

a) entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

b) oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata a Atzei Stefano e Usai Angela – Sestu;
- trasmessa al Comando Polizia Locale in sede, al Servizio Veterinario dell'ATS – ASSL Cagliari e alla Stazione Carabinieri di Sestu.

La Sindaca

Dottoressa Maria Paola Secci